COMUNE DI ALGHERO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ALGHERO E STINTINO

LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU

Procedura aperta sotto soglia comunitaria
Aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo
(artt. 36 e 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016)

CUP: G14H16000670004 **CIG: 6924867506.**

Prot. n.29169 del 13.04.2018

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Il presente Disciplinare fa parte integrante e sostanziale del Bando di gara, approvato con Determinazione n. 925 del 12.04.2018 relativamente alla procedura d'appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, e più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU".
La pubblicazione del suddetto Bando di gara e del presente Disciplinare, la partecipazione alla gara, la formazione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione giudicatrice non comportano per l'Amministrazione Appaltante alcun obbligo di aggiudicazione né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione Appaltante, infatti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

Normativa

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- Deliberazione Anac n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013 "Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.". Sistema AVCPAss.

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

CAPO 1-PRESENTAZIONE

1.1 Termine per le presentazione dell'offerta e data di apertura dell'offerta

a) Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta: 07 Maggio 2018 entro le ore 13,00.
b) Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.
c) Il recapito tempestivo dell'offerta è in ogni caso a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito.
d) La prima seduta di gara si svolgerà in data 08.05.2018 alle ore 10,00 presso l'Ufficio del Segretario Generale sito in Piazza Porta Terra n.9

1.2 Modalità di presentazione dell'offerta

a) Il plico contenente l'offerta a pena di esclusione, deve contenere al suo interno la seguente documentazione:
   - Una prima busta, sigillata e siglata contenente la Documentazione amministrativa come specificato al successivo punto 5.1 e recante la dicitura "**Busta A–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".**
   - una seconda busta sigillata e siglata contenente quanto richiesto al successivo punto 5.2 e recante la dicitura "**Busta B – OFFERTA ECONOMICA**".
b) Il plico deve essere sigillato. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica con nastro adesivo o ceralacca tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
c) Il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa o da altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo.
d) Il plico deve recare, all'esterno, a pena di esclusione la dicitura:

"COMUNE DI ALGHERO Via Columbano,44 – 07041 Alghero – 07041 Alghero (SS)- OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA RELATIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE N.1 PINO CUCCUREDDU "scadenza presentazione offerte 07.05.2018 ore 13,00"

e le informazioni relative all'operatore economico concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni e nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Sul plico dovrà essere indicata anche l'eventuale impresa ausiliaria in caso di avvalimento.
e) L'offerta sarà comunque ammessa qualora il concorrente inserisca la documentazione amministrativa direttamente nel PLICO senza far uso della BUSTA "A – Documentazione amministrativa".
f) Al contrario, è causa di esclusione inserire l'offerta tecnica e/o l 'offerta economica direttamente nel PLICO senza far uso delle apposite buste come sopra indicato.

1.3 Recapito presso la Stazione Appaltante

a) Il plico deve pervenire presso: Ufficio protocollo - Comune di Alghero Via Columbano,44 – 07041 Alghero entro e non oltre le ore 13.00 del 07.05.2018.
b) Il plico dovrà pervenire:
   - A mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi del D.Lgs. n. 261/99.
   - Per mezzo di corriere o agenzia di recapito titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 261/99.
   - A mano direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

c) Ai fini della prova del rispetto del termine, fa fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo Generale; pertanto non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite prima di detta scadenza.
d) L'invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
e) Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1 Ente committente
Comune di Alghero, Settore II Via Sant'Anna n. 38, CAP 07041 – Alghero (SS).
Sito internet www.comune.alghero.ss.it
Telefono 079/9978800 – PEC: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Francesco Crabuzza

2.2 Atti amministrativi
Validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8) del Codice dei Contratti in data 04/10/2017
Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo n.118 del 04.04.2018
Determinazione a contrarre n.925 del 12.04.2018.

2.3 Stazione appaltante centrale unica di committenza - Comuni di Alghero e Stintino
Presso "Servizio Gare e Contratti con funzioni di C.U.C." del Comune di Alghero, Via Columbanon. 44 – 07041 Alghero. PEC committenza@pec.comune.alghero.ss.it
Dirigente del Servizio: Dott. Luca Canessa
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Salvatrice Bosilo: s.bosilo@comune.alghero.ss.it
Per informazioni di carattere tecnico:
RUP del Servizio Programmazione OO.PP. *Geom. Francesco Crabuzza* - Telefono 079/9978880- email: f.crabuzza@comune.alghero.ss.it
Dirigente del Settore II: *Ing. Massimo Ledda* Telefono 079/9978804- email: m.ledda@comune.alghero.ss.it
Per informazioni inerenti la gara : *Dott.ssa Salvatrice Bosilo*, Responsabile Servizio gare e contratti, s.bosilo@comune.alghero.ss.it – tel. 079/9978675.

2.4 Luogo di esecuzione
Luogo di esecuzione: Alghero (SS) – Via Tramontana loc. Maria pia.

2.5 Importo lavori e categorie di opere generali e specializzate
L'importo complessivo dell'appalto è composto dai seguenti importi:

IVA esclusa	Importo a base d'asta (a)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (b)	TOTALE APPALTO
A misura	€ 353.021,92	€ 3.000,00	€ 356.021,92

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni e categorie D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	INDICAZIONI		Avvalimento
				Prev/scorp.	Subapp.	
OS6	si	€ 356.021,92	100,00 %	prevalente	Max 30%	Si

Vedasi Parere AVCP n. 201 del 18/11/2010 e sentenza TAR Piemonte sez. II 11/3/2016 n. 356

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, c.2 del D.P.R. n. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'eventuale subappalto dei lavori **non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto**.

In alcuni recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, nella sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, e nel chiarimento ANAC depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 agosto 2017 è stato precisato che l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.

Per questo motivo l'operatore economico partecipante non in possesso dell'iscrizione all'ANGA (albo nazionale dei gestori ambientali) dovrà dichiarare, a pena di esclusione, la volontà di subappaltare le attività di raccolta e trasporto di rifiuti previste in progetto ad altro operatore economico che ne ha il possesso.

2.6 Termini di ultimazione lavori e penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari allo 0.5 per mille dell'importo netto contrattuale.

E' prevista la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 2.10 del C.S.A..

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione all'occupazione degli edifici ed alle attività ivi svolte, agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

2.7 Modalità di determinazione del corrispettivo

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A

2.8 Finanziamento

L'appalto è finanziato per mezzo di mutuo tramite l'Istituto Credito sportivo.

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, c.1, lett. p) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché gli operatori economici

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.
Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

A. Operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative); b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane); c) (consorzi stabili) dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
B. Operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art.45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; oppure da operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di seguito indicate.

3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie

Ai sensi di quanto previsto dall'art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti.
In tal caso:

- Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita istanza secondo il modello A come specificato al CAPO 4.
- L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il modello B secondo le modalità indicate al successivo CAPO 4.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f)

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo all'art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, *lett. f)* del citato decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

a) <u>Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica</u>
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.
In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita istanza secondo il modello A come specificato al CAPO 4.
- ✓ dovrà essere allegata la copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

b) <u>Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune</u>
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- ✓ Ciascun operatore economico componente dovrà compilare apposita istanza secondo il modello A come specificato al CAPO 4.
- ✓ sottoscrizione dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- ✓ sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
  - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD;
  - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

c) <u>Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica</u>
l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate e sottoscritte dall'organo comune assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ✓ ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare l'istanza di partecipazione secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e li attestino in conformità alla vigente normativa.

3.4 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- ✓ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
- ✓ In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.
- ✓ Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
  a) la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
  b) apposita istanza compilata dal suddetto operatore economico.
- ✓ Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- ✓ Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- ✓ Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- ✓ Per tali operatori economici l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- ✓ E' ammessa la partecipazione di operatori economici Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti)

A. A norma dell'art. 80 del Codice, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-quater del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

B. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L 'esclusione di cui alle lettere A e B opera se la sentenza o la sanzione interdittiva o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di <u>impresa individuale</u>;
- dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di <u>società in nome collettivo</u>;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di <u>società in accomandita semplice</u>;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se <u>si tratta di altro tipo di società o consorzio.</u>

Comunicato ANAC del 14/11/2016:
Si intende per " membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo":
-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile

a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

C. Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

D. A norma dell'art. 80 del Codice, la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico qualora:
   a) possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
   b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   c) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 co. 2 del Codice non diversamente risolvibile;
   d) la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del Codice, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
   e) l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
   f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
   f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
   f) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
   g) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
   h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
   i) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 co. 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

j) l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del DL 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del dlgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Ai fini dell'esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti *"Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice"* di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016)

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale (art. 84 c.1 del D.lgs. n. 50/2016)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all'importo dei lavori da assumere.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010.

<u>Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:</u>

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei

requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO ORIZZONTALE:
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs: n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (*quaranta per cento*) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (*dieci per cento*). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. *d), e), g)* del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO VERTICALE:
Ai sensi dell'art. 92 c.3 del DPR n. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. (N.B. non ricorre la fattispecie in questo bando).

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. *d), e), g)* del D.Lgs. n. 50/2016 di TIPO MISTO:
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. (N.B. non ricorre la fattispecie in questo bando).

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.
Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2 , lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

4.4 Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate

anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:
- compilare la domanda di partecipazione.
- sottoscrivere l'offerta economica.
Non costituisce causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

4.5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC.
Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PassOE**", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

4.6 Avvalimento
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerente può avvalersi di altro operatore economico (denominato "ausiliario") per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al punto 4.3.
Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

CAPO 5-DOCUMENTAZIONE DI GARA

5.1 Contenuto della Busta A "Documentazione Amministrativa"

La BUSTA "A – Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

a) **Istanza di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore preferibilmente utilizzando **il modello A "Domanda di partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto".**
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione.
Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:
   - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
   - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
   - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L'istanza deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla gara.
Le dichiarazioni sostitutive del modello A, nel caso di raggruppamenti temporanei, devono essere rese da tutte le imprese che partecipano alla procedura in forma congiunta.
<u>Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art. 80 del Codice devono essere dichiarati dal legale rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando **il modello A** anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.</u>
Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo **il modello B "Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato".**
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
L'istanza deve contenere inoltre:
   - l'iscrizione nel registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non stabilito in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
   - la dichiarazione che non sussistono le cause di incompatibilità di cui:
     a) all'articolo 31, comma 11, del Codice dei Contratti ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto;
     b) all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42, lettera l), della legge n. 190 del 2013, e ampliato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- la dichiarazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori per i quali sono affidati i servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- a titolo collaborativo e acceleratorio ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara;
- le eventuali posizioni INPS e INAIL ai fini della regolarità contributiva ;
- la dichiarazione che autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

  (oppure)

  che non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- infine, la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

In alternativa, le precedenti dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché sul possesso dei requisiti potranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il **DGUE**, disponibile nella documentazione di gara in formato .doc, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:

- relativamente alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni;
- relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
- relativamente alla parte IV: Criteri di selezione
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

b) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

c) **Ricevuta o scontrino** relativi al versamento del contributo da corrispondere in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 35,00 (euro trentacinque/00).**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo con le modalità di cui alla Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018.

Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

  (per i soli operatori economici esteri)

  Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

  L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

  Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

  Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

  In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

d) **Dichiarazione di conoscenza ed impegno a sottoscrivere il patto di integrita'** del Comune di Alghero sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente allegato al presente bando.

   Nel caso di raggruppamento temporanei la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i rappresentanti dei componenti il raggruppamento.

   Nel caso di consorzi stabili la dichiarazione deve essere firmata sia dal consorzio che dall' eventuale società esecutrice.

e) **Cauzione provvisoria** di cui all'art.93 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione. Detta garanzia, dovrà essere pari a **€ 7.120,00 (euro settemilacentoventi/00).**

   La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

   Nei confronti dei non aggiudicatari, la cauzione verrà svincolata subito dopo l'aggiudicazione definitiva (art. 93 del Codice).

   La garanzia provvisoria deve essere intestata (ed avere quale unico beneficiario) la Centrale Unica di Committenza – Comuni di Alghero e Stintino via Columbano 44- Alghero.

   Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice

   La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario (non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
La garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice dei Contratti.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.
Nel caso di raggruppamenti NON COSTITUITI la garanzia deve essere firmata da tutti i componenti ovvero dal solo capogruppo ma con intestazione della medesima al Raggruppamento e con indicazione dei mandanti in apposita appendice.
Nel caso di raggruppamenti COSTITUTI la garanzia deve essere firmata dal solo capogruppo.

In caso di presentazione di documento sottoscritto con firma digitale dovrà essere prodotto il file sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla firma, su apposito supporto informatici (CDRom), e il documento in forma cartacea con certificazione allegata, unitamente alla copia dei documenti di identità dei sottoscrittori.

f) **(Solo nel caso di avvalimento)** A norma dell'art. 89 del Codice in caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'istanza di partecipazione (**modello A**) contenente le seguenti dichiarazioni:
   1. Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
      - ✓ la volontà di ricorrere all'avvalimento;

- ✓ la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- ✓ l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

2. originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
   - ✓ oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
   - ✓ durata;
   - ✓ ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

3. Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, attraverso la compilazione dell'apposito **modello C "Dichiarazioni dell'ausiliario"** con cui la stessa:
   - ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
   - ✓ attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
   - ✓ attesta il possesso, in capo all'operatore economico ausiliario, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

g) Eventuali altre dichiarazioni e documenti

Operatori economici la cui offerta o altra documentazione è firmata è sottoscritta da procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria.

limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, del Codice:

- ✓ se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- ✓ se non ancora costituiti: dichiarazione all' interno del **Modello A** di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera c), del Codice:

- ✓ devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione

consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;

- ✓ Le dichiarazioni sostitutive nel caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre secondo il modello B "Dichiarazioni dell'operatore economico consorziato".

nel caso di GEIE già costituito

- ✓ atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- ✓ dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.

nel caso di GEIE non ancora costituiti

- ✓ dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE;
  c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete (art. 48 co. 4 del Codice).

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009)

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- ✓ qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata.

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- ✓ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- ✓ oppure, in alternativa al punto precedente, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5.2 Contenuto della Busta B "Offerta Economica

La busta "B – Offerta economica" deve contenere al suo interno la Dichiarazione, preferibilmente secondo il **Modello D "Offerta economica",** sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, debitamente bollato (*n. 1 marca da bollo da € 16,00*), contenente:

1. Ai fini dell'assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione relativo al prezzo, l'indicazione del **ribasso percentuale unico** sull'importo posto a posta a base di gara, espresso in cifre e in lettere;
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri costi della manodopera riferiti all'affidamento in oggetto;
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 i propri Costi aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento all'affidamento in oggetto (nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda e non gli oneri della sicurezza come determinati dal PSC e posti a base di gara.)

NB) La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è causa di esclusione e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Si precisa che:

- il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) cifre dopo la virgola;
- in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere;
- il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi servizi tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella;
- l'offerta a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.
- non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo complessivo a base d'asta; non saranno, altresì, ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete.
- Il Modello D deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- L'offerta economica deve essere sottoscritta anche dalle eventuali imprese cooptate.
- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente punto3.3 del presente Disciplinare di Gara.
- In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara

PARTE SECONDA- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 6-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo calcolato per mezzo del ribasso sull'importo posto a base di gara.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
L'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

CAPO 7-FASE DI GARA

7.1 Procedura

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Dirigente competente, o suo sostituto in caso di assenza, con la presenza di due funzionari dell'Ente in qualità di testimoni e di un segretario verbalizzante.
Il Presidente dichiarerà aperti i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare composizione.
Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero, soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso Presidente.
Il Presidente di gara procederà quindi:

1. a sorteggiare tra i seguenti valori: 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9 il coefficiente da applicare alla media indicata nell'art. 97, c.2, lett. e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
2. a sorteggiare, ai sensi di quanto previsto dall'art.97 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. uno dei metodi ivi previsti per determinare la soglia di anomalia;
3. a verificare la data e l'ora di arrivo dei plichi presentati dalle Imprese offerenti nonché la regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dal presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal Presidente che ne darà conto nel Verbale di gara.
4. all'apertura dei plichi ammessi alla gara ed alla verifica al loro interno della presenza e dell'integrità della busta chiusa contenente l'offerta economica;
5. alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;
6. all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Nella stessa seduta pubblica di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà quindi:

1. all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica
2. a verificare la corretta presentazione e redazione del Modello B contenente l'offerta economica nonché l'indicazione dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
3. alla lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

Le offerte verranno lette ad alta voce dal Presidente e dovranno essere siglate dallo stesso e dai due testimoni che lo affiancano che provvederanno anche a controllare se le offerte pronunciate dal Presidente di gara corrispondono a quelle effettivamente scritte, in cifre e in lettere, dalle imprese partecipanti.
Una volta terminata la lettura di tutte le offerte e prima del calcolo in automatico delle medie, le offerte verranno rilette ad alta voce da parte del segretario verbalizzante al fine di attuare un ulteriore controllo.
Infine verrà lanciato il programma per il calcolo delle medie, secondo il metodo estratto in precedenza, con esclusione automatica delle offerte anomale, che indicherà in tempo reale la graduatoria in base alla quale il Presidente di gara formulerà la proposta di aggiudicazione di cui all'art.33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.
Non si procederà al calcolo delle medie con esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. In tal caso, qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a cinque, si procederà, comunque, al calcolo della soglia di anomalia con il metodo estratto in apertura di seduta per individuare se la migliore offerta, corrispondente al ribasso percentuale più elevato offerto, sia anormalmente bassa.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7.2 Annotazioni relative al soccorso istruttorio (Art. 83 comma 9 del Codice)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel corso della seduta il Presidente di Commissione potrà fissare anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia la documentazione amministrativa che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec.

È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura.

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

PARTE TERZA- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO 8-FASE POST GARA

8.1 Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente.

La Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, procede all'aggiudicazione definitiva, la quale diventa efficace una volta effettuate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara in capo al concorrente aggiudicatario.

Per la verifica dei requisiti di ordine generale si procederà **d'ufficio**, ai sensi dell'art. 71 DPR n° 445/2000 all'acquisizione dei seguenti certificati:

- Documento Unico di regolarità contributiva per i lavoratori dipendenti (DURC) e/o attestazione di regolarità contributiva.
- Certificato di ottemperanza alla Legge n° 68/1999 sul collocamento dei disabili ove necessario;
- Comunicazione o informazione antimafia

Attraverso sistema **AVCPass**

- Certificato del Casellario Giudiziale Generale ai sensi dell'art. 39 DPR n° 313/2002;
- Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. n° 313 del 14/11/2002);
- Certificazione di regolarità fiscale rilasciata dagli uffici competenti.
- Certificato Fallimentare in corso di validità;
- Visura Camerale
- Casellario ANAC

(nel caso di aggiudicatario che si trova nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D.267/1942 e ss.mm.ii.):

- decreto del Tribunale competente dal quale risulta che l'operatore economico si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale;
  ovvero
- autorizzazione del Tribunale competente a partecipare alla gara per il concorrente che ha depositato l'istanza di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;
- certificazione SOA

Per i concorrenti stranieri, la documentazione prodotta a comprova dei requisiti speciali dichiarati, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

8.2 Stipula del contratto e obblighi a carico dell'aggiudicatario

Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto, nel termine indicato nella lettera di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, a produrre:

- In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, scrittura privata autenticata da un Notaio con la quale è stato costituito il raggruppamento e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza dagli altri soggetti riuniti alla capogruppo;
- la relativa procura notarile attestante il conferimento della rappresentanza al legale rappresentante della capogruppo. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
- Ricevuta di avvenuto pagamento delle spese contrattuali.
- Garanzia definitiva da costituire ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016.
- Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103 c.7 del D. Lgs 50/2016.

Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda in termini alla presentazione della suindicata documentazione, la Stazione Appaltante procederà:

- a revocare l'aggiudicazione;
- ad incamerare la cauzione provvisoria;
- ad affidare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria (sulla base della offerta dalla stessa presentata in sede di gara);
- a darne comunicazione all' A.N.AC.

Precisazioni

- Il contratto, ai sensi del comma 9 dell'articolo 32 del D.lgs 50/2016, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- il contratto sarà stipulato nella forma in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa;
- le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i..

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

CAPO 9-ULTERIORI INDICAZIONI

9.1 Subappalto

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell'articolo 31, comma 8 del Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 e dall'articolo 31, comma 8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

9.2 Chiarimenti e comunicazioni

Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e quesiti pre-gara potranno essere inoltrati alla stazione appaltante entro 5 giorni lavorativi precedenti al giorno stabilito per la ricezione delle offerte, tramite posta elettronica agli indirizzi di cui in premessa.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul portale della Centrale Unica di Committenza, all'indirizzo http://88.58.112.247:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp oppure entrando nel sito del Comune di Alghero e cliccando su "Centrale Unica di Committenza".

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

SI RACCOMANDA AI CONCORRENTI DI MONITORARE COSTANTEMENTE LO STATO DELLA PROCEDURA E DELLE COMUNICAZIONI, DEGLI AVVISI E DELLE RISPOSTE AI QUESITI, OVVERO ALTRI ATTI ASSUNTI DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI GARA, FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DELLA GARA ALL'INDIRIZZO http://88.58.112.247:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp, alle seguenti voci: *Bandi - scheda del bando - comunicazioni dell'amministrazione*.

9.3 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Il presente Disciplinare, con i suoi modelli e allegati, contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedura di aggiudicazione dell'appalto reso disponibile all'indirizzo: **http://88.58.112.247:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp**
- Il progetto esecutivo reso disponibile al link https://drive.google.com/open?id=1TM2iLsbd7RmK-x0eLw3Jtyk0Po3uGn2h

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del Codice la Stazione Appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni, accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE).

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originare della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9.4 Varie

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, l'Amministrazione comunale, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente Disciplinare e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell'*Offerta Tecnica* e dell'*Offerta Economica* saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alghero.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto.

9.5 Pubblicità

Il bando di gara in forma integrale sarà pubblicato:

- presso l'Albo Pretorio del Comune di Alghero;
- sul profilo del committente **http://88.58.112.247:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp**;
- sul sito internet www.regione.sardegna.it;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C.
Dott. Luca Canessa

Allegati:

- Dichiarazione di cui all'allegato Modello A – Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- Dichiarazione di cui all'allegato *Modello B* – Dichiarazione consorzi;
- Dichiarazione di cui all'allegato *Modello C* – Dichiarazione ditta ausiliaria;
- Dichiarazione di cui all'allegato *Modello D* – Offerta Economica;
- Dichiarazione di impegno patto di integrità
- Modello DGUE.

Sommario

PARTE PRIMA - PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....2

CAPO 1-PRESENTAZIONE 2

1.1 Termine per le presentazione dell'offerta e data di apertura dell'offerta.....2

1.2 Modalità di presentazione dell'offerta.....2

1.3 Recapito presso la Stazione Appaltante.....2

CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA 3

2.1 Ente committente.....3

2.2 Atti amministrativi.....3

2.3 Stazione appaltante centrale unica di committenza - Comuni di Alghero e Stintino.....3

2.4 Luogo di esecuzione.....3

2.5 Importo lavori e categorie di opere generali e specializzate.....3

2.6 Termini di ultimazione lavori e penali in caso di ritardo.....4

2.7 Modalità di determinazione del corrispettivo.....4

2.8 Finanziamento.....4

CAPO 3 - SOGGETTI AMMESSI 4

3.1 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie.....5

3.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili.....5

3.3 Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) 6

3.4 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.....7

3.5 Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea.....7

CAPO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 7

4.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice dei Contratti).....7

4.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c.3 del D.lgs. n. 50/2016).....10

4.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale (art. 84 c.1 del D.lgs. n. 50/2016).....10

4.4 Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.....11

4.5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....12

4.6 Avvalimento....12

CAPO 5-DOCUMENTAZIONE DI GARA 13

5.1 Contenuto della Busta A "Documentazione Amministrativa"....13

5.2 Contenuto della Busta B "Offerta Economica....19

PARTE SECONDA- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE....20

CAPO 6-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 20

CAPO 7-FASE DI GARA 20

7.1 Procedura....20

7.2 Annotazioni relative al soccorso istruttorio (Art. 83 comma 9 del Codice)....21

PARTE TERZA- INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE....21

CAPO 8-FASE POST GARA 21

8.1 Aggiudicazione definitiva....21

8.2 Stipula del contratto e obblighi a carico dell'aggiudicatario....22

CAPO 9-ULTERIORI INDICAZIONI 22

9.1 Subappalto....22

9.2 Chiarimenti e comunicazioni....23

9.3 Documentazione di gara....23

9.4 Varie....24

9.5 Pubblicità....24

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C....24

Dott. Luca Canessa....24